




tax
news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, FiderConsult Srl, are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: Legge di Bilancio 2021 – Misure antifrode – nuovi controlli di blocco sulle dichiarazioni d'intento

Con la presente Taxnews continuiamo ad illustrare le misure fiscali di interesse delle imprese, introdotte dalla manovra di Bilancio 2021, Legge n. 178 del 30 dicembre 2020. In particolare, diamo conto delle novità dei nuovi controlli previsti per le dichiarazioni d'intento emesse dagli esportatori abituali, che avranno ricadute importanti in capo ai loro fornitori.

1. La nuova procedura in tema di dichiarazioni d'intento

Come è noto, gli operatori economici che assumono lo status di **esportatori abituali** possono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA nei limiti del plafond che risulta dalle dichiarazioni di intento emesse. La **nuova procedura**, introdotta dall'art. 12-septies del D.L. n. 34/2020, e in vigore dal 27 aprile 2020, prevede che:

- 1) L'esportatore abituale presenti in via telematica la dichiarazione d'intento (che può riguardare anche più operazioni) all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta con l'indicazione del protocollo di ricezione;
- 2) Il fornitore dell'esportatore abituale ha l'obbligo di indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento, rilasciati dall'Agenzia delle Entrate. A tal fine, i fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni d'intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento a cui sono interessati,

consultando il proprio "**Cassetto fiscale**", anche mediante intermediari telematici abilitati di fiducia. Si rammenta che in caso di importazione gli estremi della dichiarazione d'intento devono essere riportati nella bolletta doganale.

Al riguardo, si rammenta che il cedente beni o prestatore di servizi che effettua cessioni/prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, è punito con una **sanzione** amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'IVA.

La legge di bilancio 2021, commi da 1079 a 1083, al fine di contrastare le frodi realizzate mediante l'utilizzo del falso plafond IVA, ha previsto il potenziamento dei controlli dell'amministrazione finanziaria, attraverso **specifiche analisi di rischio** finalizzate al controllo della spettanza del plafond.

2. Le conseguenze dei nuovi controlli e blocchi automatici sulle dichiarazioni d'intento

Inoltre, qualora i predetti controlli diano "**esito irregolare**", la nuova norma stabilisce che:

- Al contribuente (esportatore abituale) è **inibita** la facoltà di **rilasciare nuove dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Quindi di fatto gli viene disconosciuta la qualifica di esportatore abituale;
- Nel caso in cui il fornitore dell'esportatore abituale indichi nella fattura elettronica il numero di una

dichiarazione d'intento invalidata, il **SDI**, a seguito di un incrocio tra il sistema della fatturazione elettronica e la dichiarazione d'intento falsa, **inibirà** l'emissione della **fattura elettronica** recante il titolo di non imponibilità IVA, ex art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972;

- L'amministrazione finanziaria, inoltre, potrà anche **invalidare** le dichiarazioni d'intento **precedentemente** emesse.

Sebbene le nuove disposizioni siano in vigore dal 1° gennaio 2021, per le modalità operative delle predette norme si dovrà, tuttavia, attendere la pubblicazione di un apposito **provvedimento attuativo** del Direttore dell'Agenda delle Entrate (sarà nostra cura tenervi aggiornati).

Al riguardo, si evidenzia che, come precisato dalla Relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2021, al fine di poter attuare i previsti nuovi blocchi automatici delle fatture emesse al SDI dai fornitori degli esportatori abituali che dovessero risultare aver presentato dichiarazioni d'intento false, **sarà necessario modificare** prima il tracciato del **file XML della fattura elettronica**, al fine di indicare gli estremi della relativa lettera d'intento (protocollo di ricezione) in un apposito campo vincolato. Ciò in quanto, fino ad oggi, le indicazioni fornite dalle FAQ dell'Agenda delle Entrate sono di indicare tale numero utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei

contribuenti, ad esempio nel campo "Causale".

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com